REGOLAMENTO (CEE) N. 1935/82 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1982

relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alla Repubblica dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1037/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati [1], in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1038/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati [2] prevede una riserva di 10 990 tonnellate di latte scremato in polvere ; che dei quantitativi sono ancora disponibili nell'ambito di questa riserva ;

considerando che la Comunità ha ricevuto una richiesta di aiuto alimentare sotto forma di latte scremato in polvere da parte della Repubblica dello Zimbabwe ; che il fabbisogno giustifica la concessione di un aiuto alimentare da parte della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Un quantitativo di 2 500 tonnellate di latte scremato in polvere, prelevato dalla riserva ancora disponibile ai sensi del regolamento (CEE) n. 1038/82, è assegnato a titolo di aiuto alimentare alla Repubblica dello Zimbabwe.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

---

[1] GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 1.
[2] GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 3.